COMUNE DI PRECI

Provincia di Perugia

Ordinanza Sindacale n. 2 del 14-02-2021

**IL SINDACO**

Visto l’art. 32 della Costituzione;

vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

vista l’ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;

vista l’ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020;

vista l’Ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 3, comma 1;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “ disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, avente ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo *coronavirus* nei comuni interessati dal contagio;

vista l’ordinanza della Presidente della Giunta regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1;

visto l’art. 3 comma 2 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 1° marzo 2020 contenente: “ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

visti i DPCM 8 marzo 2020 e 11 marzo 2020 contenente “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” ed “applicabile sull’intero territorio nazionale”;

vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 01 aprile 2020 con il quale vengono prorogate fino al 13 aprile 2020 le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 10 aprile 2020 con il quale vengono prorogate fino al 3 maggio 2020 le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

visto il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 con cui è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale già deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;

visti tutti i successivi DPCM e tutte le successive disposizioni di carattere emergenziale finalizzate al contenimento e diffusione del COVID -19;

Premesso che, con ordinanza 6 febbraio 2021, n.14, la Presidente della Regione,preso atto del verbale del Comitato Tecnico Scientifico e del Gruppo Epidemiologico della Regione Umbria del 1 febbraio 2021 e del 5 febbraio 2021; e tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini,

disponeva che dall’8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché di alcuni individuati comuni della Provincia di Terni, si applicassero le disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 ed allegati – cd. zona rossa – integrate con la previsione che a decorrere dall’8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, site in tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell’allegato n. 1, si svolgessero esclusivamente con modalità a distanza salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n.134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

che, con la medesima ordinanza, era previsto, per il periodo di cui sopra, la sospensione di tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 nonché i servizi educativi della scuole dell’infanzia, statali e paritarie, di cui all’articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

che, a seguito di ricorso proposto da privati e registrato al n.79/2021, il Presidente del Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria, in data 12 febbraio 2021, accogliendo l’istanza di sospensione monocratica, sospendeva “nei confronti della ricorrente l’ordinanza di cui sopra nella parte in cui aveva ordinato l’interruzione dei servizi socio educativi per l’infanzia;

che, in particolare è stato ritenuto sussistere un contrasto tra le disposizioni quadro per la c.d. “zona rossa” e quelle sopra specificate, atteso che le prime consentono nella zona limitata l’esercizio delle attività di asili nido e scuole materne;

considerato che, ai sensi dell’art.54 del d. lgs. n. 267/2000 (come modificato dal d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, e dal d.l. n. 14/2017, convertito dalla legge n. 48/2017), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, rappresentati già nell’ordinanza regionale n.14/2021 sopra citata, allo stato operativa ed efficace, in dipendenza della situazione epidemiologica del territorio della provincia di Perugia, da ultimo confermata il 13 febbraio 2021 il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti;

VISTE le condizioni atmosferiche avverse, caratterizzate da forti precipitazione nevose e forti gelate diffuse in tutto il territorio del comune di Preci;

VISTA la relazione dell’Ufficio tecnico sulle condizioni delle strade ghiacciate a seguito delle forti e abbondanti nevicate;

CONSIDERATO che la scuola dell’infanzia , essendo stata chiusa per 8 giorni, necessita della igienizzazione dei locali;

EVIDENZIATA pertanto la necessità di disporre la sospensione delle attività della scuola dell’infanzia del Comune di Preci per i giorni 15/02/2021 e 16/02/2021;

VISTO l’art.50 del D.Lgs.n.267/2000, relativo alle competenze e dai poteri del Sindaco;

DISPONE

 1.Di richiamare qui integralmente la parte narrativa del presente atto;

2.La chiusura, per le motivazioni di cui in premessa, della Scuola dell’infanzia del comune di Preci per i giorni 15/02/2021 e 16/02/2021;

DISPONE che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua adozione, fatto salvo il potere dell’organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificare il presente, nonché fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

 INFORMA, che contro il presente provvedimento può essere proposto:

 •Ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Perugia entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio,ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971,n.1199;

•Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Umbria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso,ai sensi della L.6 dicembre 1971,n.1034,oppure in via alternativa,ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo,ai sensi del D.P.R.24 novembre 1971,n.1199;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata,anche a mezzo PEC:

 1.Alla Prefettura U.T.G.di Perugia;

 2.Al Dirigente Scolastico dell’Istituto De Gasperi- Battaglia di Norcia;

3.Alla Regione Umbria, Assessorato alla Sanità;

4.Al Comando Stazione Carabinieri di Preci.

 IL SINDACO

 f.to Massimo Messi